



UFFICIO STUDI
DELLA
REAL CASA DI SAVOIA

OSSERVAZIONI CRITICHE ALL'INTERVISTA PUBBLICATA SU *LIBERO* DEL 6 AGOSTO 2006 E RIPROPOSTA NEL N.7 DI *OPINIONI NUOVE* DEL SETTEMBRE 2006.

In riferimento alla Premessa

1. (*Sulla XIII disposizione costituzionale*) – Partendo dalla considerazione che Casa Savoia ha avuto un “riconoscimento perdurante dalla Repubblica a livello costituzionale” per la ben nota disposizione XIII transitoria, si perviene all’inesatta conclusione che il riconoscimento vada oltre gli effetti sanzionatori espressamente indicati nella (iniqua) norma, e si sostiene incredibilmente che in tale modo la Repubblica ha reso giuridicamente “perdurante” una Famiglia reale italiana.

La disposizione si riferisce testualmente agli ex re d’Italia e non come si dice nella nota “ai re d’Italia” e cioè fa esplicito rinvio a Vittorio Emanuele III e a Umberto II, i soli che il nuovo regime istituzionale intese (e che giuridicamente poteva) considerare come “ex re”, e ai loro “discendenti maschi”. Se è vero che la norma probabilmente intendeva colpire i successori e legittimi pretendenti della Corona rimane il fatto che espressamente (e maldestramente) colpì i “discendenti” e non i “successori”.

Amedeo di Savoia fu internato dai tedeschi nei campi di concentramento nazisti (posizione non meno scomoda dell’esilio!) non per essere lontano parente del re (meno lontano di quanto non lo fosse il Re Carlo Alberto dal Re Carlo Felice, al quale successe nella Corona) ma per la sua indubitabile appartenenza alla Casa reale di Savoia.

2. (*Sulla nozione attuale di Famiglia reale*) – È ben evidente che la Famiglia reale non continua ad essere tale per il riconoscimento indiretto e persecutorio da parte della Repubblica, ma per la sua storia e per essere organizzata come comunità politica sotto la direzione del Capo della Casa (O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1934, p. 174). La sua perdurante esistenza è consentita e rafforzata dal mancato riconoscimento della Repubblica da parte del Re Umberto II, che aveva indetto il *referendum* istituzionale ma ne aveva (con ragione) contestato l’esito; nonché dalla personale autorità del sovrano costituzionale universalmente stimato per il suo comportamento durante e dopo la funzione esercitata di Capo dello Stato.

Non va confusa l’irrelevanza giuridica dell’Ordinamento monarchico e di quello della Casa Reale sabauda, nella Repubblica, con il “vuoto normativo” o ordinamentale di cui si parla. La Casa Reale conserva immutato il suo ordinamento e per tanto non vi è alcun vuoto di norme.

3. (*Sulla natura attuale dell’Ordine mauriziano*) – Dalla considerazione che generalmente gli ordini dinastici di antica origine poggiano su un riconoscimento pontificio si passa a quella meno persuasiva che l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dopo la laicizzazione operata da Vittorio Emanuele II (Padre della Patria) e dopo i recenti stravolgimenti da parte di Vittorio Emanuele abbia ripreso a godere del riconoscimento pontificio precedente. Se ne dubita fortemente.

Sul matrimonio del Principe sprovvisto del previo assenso regio

4. *(Sull'appartenenza delle norme dinastiche ad uno specifico ordinamento proprio, indipendente dallo Statuto albertino, che non avrebbe potuto e che mai lo ha abrogato)* – È esatto che una norma deve avere “un sistema giuridico” di riferimento ma è sbagliato ritenere che quella dell'assenso non l'abbia. Infatti l'assenso regio ha come riferimento l'ordinamento interno di Casa Savoia (O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit.), che è rimasto immutato su questo punto e che mai è stato abrogato dallo Statuto albertino del 1848, com'è attestato dai più eminenti costituzionalisti del periodo monarchico, profondi conoscitori dello Statuto Albertino (per tutti, F. RACIOPPI e I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, vol. I, Utet, Torino, 1909, p. 728, dove si dice che, secondo il diritto pubblico del tempo, la validità sostanziale di una norma previgente “ai dì nostra vuol sempre essere presunta – a meno che sia intervenuta una disposizione esplicita d'abrogazione, ovvero una evidente inconciliabilità con disposizioni posteriormente emanate”; soggiungendo, *ad abundantiam*, “Insomma, nemmeno per gli atti dei cessati regimi è da presumere l'abrogazione”). Le norme sull'assenso matrimoniale regio non solo non sono state esplicitamente abrogate ma sono state riprese ulteriormente dal codice civile del 1865, dal codice civile del 1942 e confermate in fine dall'ultimo re di quella Dinastia, che lo ha anche scritto dettagliatamente, come risulta in modo definito e certo dalle lettere di Umberto al figlio, ora pubblicate.

5. *(Sul significato tecnico della “legge salica”)* – Il richiamo fatto dall'art. dello Statuto albertino alla legge salica non solo non ha abrogato la norma consuetudinaria, definita formalmente per un aspetto specifico dal Re V. Amedeo III di Savoia con le regie patenti del 1780, ma neppure ha inteso sopravvalutare il principio della successione mascolina primigeniale rendendolo come unico requisito. Il richiamo di cui trattasi si deve intendere, insieme agli studiosi dell'epoca monarchica, come fatto a “un corpo di leggi e consuetudini” seguite dalla Dinastia come legge sua propria. In quel contesto, la legge salica ha assunto nel tempo il valore di “una frase convenzionale per indicare la consuetudine della “dinastia di Savoia fin dal secolo XIII” di attenersi al metodo dell'esclusione delle donne dalla successione al trono” (*op. ult.*, cit., p. 155). La vigenza di tale regola è solo esplicitamente ribadita dallo Statuto per quel che concerne il collegamento costituzionale con la successione nella Corona (S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1943, p. 211); restando ferme e inalterate le altre norme e consuetudini compatibili con l'anzidetto principio, tra cui la prerogativa regia dell'assenso previo ai matrimoni dei principi e principesse della Casa.

Del resto sono regole note e osservate, con qualche variante, da tutte le Case regnanti ed ex regnanti, che per fortuna esistono ancora, e non sono affermazioni che escono dalle labbra di “buontemponi” che si sono inventati un nuovo re.

6. *(Sull'assenso regio, in particolare)* – In base alla norma, detta comunemente anche regia prerogativa in quanto riferibile solo al Capo della Casa reale e non come in altri esempi di Monarchie anche al Parlamento –il che conferma la sopravvivenza dopo il 1848 delle leggi interne della Casa-, il re era arbitro di compiere una valutazione preventiva del tutto discrezionale di compatibilità del progetto nuziale: ma negato o non ottenuto l'assenso, non sarebbe stato possibile, neppure al re, ovviare alla conseguenza logica dell'esclusione dalla Dinastia, e in special modo nel caso delle nozze disuguali. Occorre tenere presente che l'esclusione di un chiamato a succedere dinasticamente provoca lo slittamento di quanti lo seguono nell'ordine della chiamata, che per tanto subentrano legittimamente al suo posto, acquisendo un diritto proprio. A riprova è possibile portare l'esempio del Duca d'Aosta, figlio di Vittorio Emanuele II, che rientrando dalla Spagna dove era andato a regnare con il consenso paterno, poté essere reintegrato nel suo precedente posto in seno alla Famiglia solo dopo che su richiesta del re vi rinunciarono quanti gli erano subentrati. Ancora più evidente è l'ipotesi del diniego di assenso del principe a contrarre nozze disuguali, in quanto in questa evenienza la sanzione dell'esclusione dinastica si produce immediatamente. Come si legge al n. 2 della

r.p. del re V. Amedeo III di Savoia del 1780, secondo cui “Se all’inadempimento di questa obbligazione (la richiesta del previo assenso matrimoniale) si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti, che i discendenti da tale matrimonio, s’intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e diritti provenienti dalla Corona, e alla ragione di succedere nei medesimi, come pura da ogni onorificenza e prerogativa della famiglia”.

Si evince con chiarezza dal testo che mancando il previo assenso e contraendosi matrimonio con persona di condizione inferiore la conseguenza dell’esclusione dalla famiglia reale si produce senza che occorra un giudizio o un provvedimento ulteriore, e quindi la sostituzione e il consolidarsi del nuovo chiamata avviene *ipso iure*.

Con riferimento a Vittorio Emanuele di Savoia, il Re Umberto (cosa che invero mai pensò di fare, nonostante qualche cortigiano lo avesse proposto, causando la sua disapprovazione), per riammetterlo avrebbe dovuto violare l’automatica ridefinizione dell’assetto familiare dinastico, compiendo un’operazione in danno dei legittimi successori al Trono, che nulla avevano fatto per essere posposti al parente decaduto automaticamente per la sua scelta matrimoniale di rottura.

7. (*Sul riparto di competenze*) – Spiace osservare che si formuli l’ipotesi – questa sì “assurda”- della competenza a giudicare in tale materia da parte dei tribunali civili o ecclesiastici: non c’entrano entrambi, proprio perché non è in discussione la “validità civile” e cioè l’esistenza di un vincolo matrimoniale civile di diritto comune o quella del matrimonio come vincolo religioso sia pure con effetti civili (qualcuno fa finta di non capirlo) ma la qualità di “nozze principesche” richiesta per la permanenza e l’appartenenza alla Famiglia reale (degli sposi e della loro eventuale prole); cosa che in particolare necessita per i maschi al fine di potere ricoprire e conservare il posto assegnato dalla legge nella successione dinastica.

8. (*I differenti effetti della nullità del matrimonio civile e religioso e di quello principesco*) – I tribunali civili e quelli ecclesiastici ben potranno giudicare di un matrimonio principesco, giungendo a una dichiarazione di nullità per cause di propria competenza e l’eventuale sentenza farà venire meno il matrimonio a tutti gli effetti, compresi quelli dinastici (tranne, è pacifico, i diritti dei figli nati e concepiti in costanza di matrimonio), ma non potrebbe avvenire che l’invalidità di un matrimonio principesco travolga il vincolo civile o religioso. Si tratta di due aspetti giuridicamente rilevanti ma diversi tra loro, le cui peculiarità è facile cogliere se si guardano le cose senza preconcetto e senza forzature.

9. (*Sulla pretesa inesistenza di una forma prescritta*) – In particolare, non è conducente e non corrispondente al vero affermare che non esistendo per l’assenso una forma e una procedura ben precisa si produce la conseguenza sproporzionata dell’inefficacia della norma sostanziale. In realtà è legalmente richiesta la forma scritta dall’Ordinamento dello stato civile, che precisa doversi esibire all’ufficio di stato civile il documento di cui trattasi prima della celebrazione del matrimonio, dovendosi per tanto in mancanza presumersi il diniego; mentre ancor più precisi sono gli adempimenti da seguire durante la celebrazione del rito, tra l’altro anche dal Cerimoniale che costituisce fonte normativa al pari delle altre richiamate.

10. (*Inesistenza di forme di assenso irrituali*) – L’istituto del previo assenso “tacito” è frutto di fantasia; né è conducente tentare di definire l’assenso “previo” come “successivo”. Tanto meno la formulazione della norma implica un’attività ulteriore del re nel caso di mancato assenso, essendo evidente l’automaticità delle conseguenze giuridiche connesse a uno stato coniugale (previamente valutato come) incompatibile con l’appartenenza a una Famiglia reale da parte di chi disconosce la principale prerogativa del suo Capo. È ben evidente che la prerogativa regia è azionabile prima o durante la fase della celebrazione, e non potrebbe per alcun motivo intervenire successivamente.

11. *(Sulla necessità delle regie lettere patenti)* – I discorsi tenuti in pubblico dal re, peraltro con oggetto ben diverso da quello che si vorrebbe fare apparire, com'è facile far notare, non hanno alcuna rilevanza giuridica in questo campo; come a ben vedere ha anche la concessione di un titolo nobiliare da parte del re senza che sia seguita dalle regie lettere patenti, come pare sia avvenuto per il titolo di principe di Venezia. Comunque, nella fattispecie, si tratta della concessione di un titolo estraneo alla tradizione di casa Savoia, come Casa già regnante in Italia, che depone per la non appartenenza dell'insignito alla Famiglia. E ciò senza considerare che il titolo di Venezia era stato coniato da Napoleone per il proprio figliastro (che non era un Bonaparte) e non fa parte di quelli tradizionali di Casa Savoia. Ora è stato attribuito al nipote del re Umberto con una certa coerenza con il precedente, essendo quest'ultimo (Emanuele Filiberto di Savoia) nato da matrimonio (civilmente e religiosamente valido, ma) disuguale e sprovvisto di regio assenso, quindi “di Savoia” solo di cognome.

12. *(Sull'ipotesi inaccettabile di censurare il re Umberto II)* – Le supposizioni attribuite ai pensieri del re che, facendo diversamente da quanto i sostenitori di Vittorio Emanuele vorrebbero avesse fatto, sarebbe stato passibile, non si sa in base a quale criterio logico o giuridico, d'essere incolpato di un comportamento scorretto (così come già si era tentato di sentenziare nello sciagurato tentativo di detronizzarlo da parte del figlio Vittorio Emanuele), non conduce da nessuna parte. Forse sapendo delle lettere del Re Umberto II, si è tentato di mettere le mani avanti, attaccando preventivamente lo scomparso sovrano? Si spera proprio di no. Comunque, al termine della presente riflessione, la conclusione logica sembra essere sempre la stessa: è giusto che ciascuno abbia le sue convinzioni, simpatie personali, affinità elettive, etc., ma non sembra possibile accreditare con argomentazioni giuridiche adeguate Vittorio Emanuele di Savoia come l'erede della Dinastia sabauda e dell'ultimo re d'Italia.

*Ufficio Studi della Reale Casa di Savoia
Novembre 2006*